

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	18	29/04/2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2024.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2024, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Aloï Luca Alberto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott. Davide Fara.**

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	DEL GOBBO LUCA	CONSIGLIERE	SI
2	PELIZZARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SI
3	MORABITO ROCCO	CONSIGLIERE	SI
4	FAVA FRANCESCA	CONSIGLIERE	SI
5	BERTOGLIO ALESSANDRO BRUNO	VICE PRESIDENTE	SI
6	COFRANCESCO ALESSIO PIETRO	CONSIGLIERE	SI
7	ALOÏ LUCA ALBERTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
8	BARONI MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
9	ISPANO FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
10	CATTANEO LAURA	CONSIGLIERE	SI
11	MALTAGLIATI MARCO	CONSIGLIERE	SI
12	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
13	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
14	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	AG
15	DI GREGORIO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
16	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI
17	CAMPANA VALENTINA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 29/04/2024

DELIBERA N° 18

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, numero 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con la legge 14 novembre 1995, numero 481 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), quale organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA numero 363 del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 aprile 2023;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158”;*

- l'articolo 1, comma 653 della legge 147/2013 dispone che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 della precitata legge numero 147/2013 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, numero 36”*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702 dell'articolo 1 della legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158;

VISTE le disposizioni normative che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO CHE in Lombardia il Comune è l'Ente Territorialmente Competente;

RICHIAMATI

- il Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 del 28 aprile 2022;
- l'aggiornamento del PEF TARI in relazione agli anni 2024 e 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RILEVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

RITENUTO opportuno di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, sulla base dei seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Coefficienti Ka e Kb (nord, pop. > 5.000 abitanti): Ka fisso da tabella, Kb scelta operata

- Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare
 - Ka: 0,80
 - Kb (da 0,60 a 1,00): 0,94
- Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare
 - Ka: 0,94
 - Kb (da 1,40 a 1,80): 1,74
- Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare
 - Ka 1,05

- Kb (da 1,80 a 2,30): 2,05
- Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare:
 - Ka 1,14
 - Kb (da 2,20 a 3,00): 2,60
- Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare
 - Ka: 1,23
 - Kb (da 2,90 a 3,60): 2,90
- Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare
 - Ka: 1,30
 - Kb (da 3,40 a 4,10): 3,40

Utenze non domestiche

Coefficienti Kc e Kd (nord, pop. > 5.000 abitanti) – scelta operata:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - Kc (da 0,40 a 0,67): 0,40
 - Kd (da 3,28 a 5,50): 3,35
2. Cinematografi e teatri
 - Kc (da 0,30 a 0,43): 0,43
 - Kd (da 2,50 a 3,50): 3,50
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - Kc (da 0,51 a 0,60): 0,60
 - Kd (da 4,20 a 4,90): 4,80
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - Kc (da 0,76 a 0,88): 0,80
 - Kd (da 6,25 a 7,21): 7,00
5. Stabilimenti balneari
 - Kc (da 0,38 a 0,64): 0,64
 - Kd (da 3,10 a 5,22): 5,22
6. Esposizioni, autosaloni
 - Kc (da 0,34 a 0,51): 0,51
 - Kd (da 2,82 a 4,22): 4,22
7. Alberghi con ristorante
 - Kc (da 1,20 a 1,64): 1,60
 - Kd (da 9,85 a 13,45): 12,01
8. Alberghi senza ristorante
 - Kc (da 0,95 a 1,08): 1,08
 - Kd (da 7,76 a 8,88): 8,88
9. Case di cura e riposo
 - Kc (da 1,00 a 1,25): 1,00
 - Kd (da 8,20 a 10,22): 8,20
10. Ospedali
 - Kc (da 1,07 a 1,29): 1,07
 - Kd (da 8,81 a 10,55): 8,81
11. Uffici, agenzie
 - Kc (da 1,07 a 1,52): 1,60
 - Kd (da 8,78 a 12,45): 14,50
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
 - Kc (da 0,55 a 0,61): 0,86
 - Kd (da 4,50 a 5,03): 7,09
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Kc (0,99 a 1,41): 1,25
 - Kd (da 8,15 a 11,55): 11,21
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - Kc (da 1,11 a 1,80): 1,65
 - Kd (da 9,08 a 14,78): 13,01
15. Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Kc (da 0,60 a 0,83): 0,83
- Kd (da 4,92 a 6,81): 6,81
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
 - Kc (da 1,09 a 1,78): 1,78
 - Kd (da 8,90 a 14,58): 14,58
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - Kc (da 1,09 a 1,48): 1,35
 - Kd (da 8,95 a 12,12): 11,49
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - Kc (da 0,82 a 1,03): 0,85
 - Kd (da 6,76 a 8,48): 8,20
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Kc (da 1,09 a 1,41): 1,09
 - Kd (da 8,95 a 11,55): 8,95
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 - Kc (da 0,38 a 0,92): 0,70
 - Kd (da 3,13 a 7,53): 7,27
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 - Kc (da 0,55 a 1,09): 0,90
 - Kd (da 4,50 a 8,91): 6,00
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - Kc (da 5,57 a 9,63): 5,00
 - Kd (da 45,67 a 78,97): 45,00
- 23. Mense, birrerie, amburgherie
 - Kc (da 4,85 a 7,63): 4,85;
 - Kd (da 39,78 a 62,55): 39,78
- 24. Bar, caffè, pasticceria
 - Kc (da 3,96 a 6,29): 3,50
 - Kd (da 32,44 a 51,55): 32,44
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - Kc (da 2,02 a 2,76): 2,45
 - Kd (da 16,55 a 22,67): 20,47
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 - Kc (da 1,54 a 2,61): 2,30
 - Kd (da 12,60 a 21,40): 14,98
- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio:
 - Kc (da 7,17 a 11,29): 5,00
 - Kd (da 58,76 a 92,56): 42,00
- 28. Ipermercati di generi misti
 - Kc (da 1,56 a 2,74): 2,74
 - Kd (da 12,82 a 22,45): 22,45
- 29. Banchi di mercato di generi alimentari
 - Kc (da 3,50 a 6,92): 3,50
 - Kd (da 28,70 a 56,78): 28,70
- 30. Discoteche, night club
 - Kc (da 1,04 a 1,91): 1,91
 - Kd (da 8,56 a 15,68): 15,68

CONSIDERATO che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 27/04/1999 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2024 ammonta a euro 3.532.771 così articolato:
 - utenze domestiche 60 %
 - utenze non domestiche 40 %

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 17/07/2024
- seconda rata: 18/12/2024
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 17/07/2024

VISTI gli atti predisposti dal funzionario del servizio tributi, responsabile del procedimento;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, numero 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001, numero 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'articolo 15-bis del Decreto Legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge numero 58 del 28 giugno 2019, in materia di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020.
- la Circolare del MEF 2 / DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: “Articolo 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, numero 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, numero 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;
- il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, a decorrere dall'anno 2022, con il quale viene stabilito che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le relative tariffe e i regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013).
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con cui sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri espressi dal dirigente del settore finanziario e amministrativo, giusto il decreto sindacale n. 9 del 15/09/2023 recante “Decreto sindacale di conferimento dell'incarico dirigenziale del settore finanziario e amministrativo”;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Campana, Di Gregorio, Minardi, Rondena e Salvaggio) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
3. Di prendere atto della “Relazione al piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2024”, illustrativa sulla determinazione delle Tariffe di riferimento TARI 2024, allegata e parte integrante della presente deliberazione.
4. Di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2024:

Categorie utenze domestiche

1. 1 occupante: TF € 0,61309; TV € 64,01428
2. 2 occupanti: TF € 0,72038; TV € 118,49452
3. 3 occupanti: TF € 0,80468; TV € 139,60561
4. 4 occupanti: TF € 0,87366; TV € 177,06078
5. 5 occupanti: TF € 0,94263; TV € 197,49087
6. 6 occupanti: TF € 0,99627; TV € 231,54102

Categorie utenze non domestiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: TF € 0,48161; TV € 0,67630
 2. Cinematografi e teatri: TF € 0,51773; TV € 0,70730
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: TF € 0,72242; TV € 0,96900
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: TF € 0,96563; TV € 1,41436
 5. Stabilimenti balneari: TF € 0,77058; TV € 1,05489
 6. Esposizioni, autosaloni: TF € 0,61406; TV € 0,85280
 7. Alberghi con ristorante: TF € 1,92163; TV € 2,42705
 8. Alberghi senza ristorante: TF € 1,30035; TV € 1,79452
 9. Case di cura e riposo: TF € 1,20403; TV € 1,65710
 10. Ospedali: TF € 1,28831; TV € 1,78037
 11. Uffici, agenzie: TF € 1,92645; TV € 2,93024
 12. Banche ed istituti di credito, studi professionali: TF € 1,03547; TV € 1,43279
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: TF € 1,50552; TV € 2,26538
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: TF € 1,98448; TV € 2,62974
 15. Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato: TF € 0,99935; TV € 1,37620
 16. Banchi di mercato beni durevoli: TF € 2,14317; TV € 2,94641
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: TF € 1,62231; TV € 2,32115
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: TF € 1,02523; TV € 1,65807
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto: TF € 1,31239; TV € 1,80866
 20. Attività industriali con capannoni di produzione: TF € 0,84764; TV € 1,46835
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici: TF € 1,08483; TV € 1,21239
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: TF € 6,02015; TV € 9,09384
 23. Mense, birrerie, amburgherie: TF € 5,83955; TV € 8,03896
 24. Bar, caffè, pasticceria: TF € 4,21411; TV € 6,55565
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: TF € 2,94891; TV € 4,13604
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste: TF € 2,76891; TV € 3,02643
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: TF € 6,02015; TV € 8,48759
 28. Ipermercati di generi misti: TF € 3,29904; TV € 4,53682
 29. Banchi di mercato generi alimentari: TF € 4,21411; TV € 5,79985
 30. Discoteche, night club: TF € 2,29970; TV € 3,16870
5. Di dare atto che con le tariffe approvate con il presente atto deliberativo è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2024-2025 di cui al punto due;

6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2024.
7. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - a. il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo numero 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 5%;
 - b. le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
8. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2024:
 - prima rata: 17/07/2024
 - seconda rata: 18/12/2024
 - possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 17/07/2024
9. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nel portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter del Decreto Legge numero 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge numero 214 del 2011;

Successivamente, con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Campana, Di Gregorio, Minardi, Rondena e Salvaggio) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 18 in data 29/04/2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2024.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Presidente del Consiglio
Aloi Luca Alberto

Il Vice Segretario Generale
Dott. Davide Fara

(atto sottoscritto digitalmente)

ORIGINALE
